

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 389-A)

*Procedura urgentissima di cui all'articolo 56,  
quarto comma, del Regolamento -  
Relazione orale*

## TESTO PROPOSTO DALLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

PER IL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Tesoro

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

NELLA SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1976

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo de L'Aja del 28 novembre 1960, relativo al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, con Protocollo e Regolamento di esecuzione, e dell'Atto di Stoccolma del 14 luglio 1967 complementare dell'Accordo suddetto

Comunicato alla Presidenza il 20 dicembre 1977

**DISEGNO DI LEGGE****TESTO DEL GOVERNO**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo dell'Aja del 28 novembre 1960, relativo al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, con Protocollo e Regolamento di esecuzione, e dell'Atto di Stoccolma del 14 luglio 1967 complementare all'Accordo suddetto

**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali:

a) Accordo de L'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, riveduto a Londra il 2 giugno 1934 e a L'Aja il 28 novembre 1960, con Protocollo e Regolamento di esecuzione;

b) Atto di Stoccolma del 14 luglio 1967 complementare all'Accordo suddetto.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all'articolo 26 dell'Accordo de L'Aja e all'articolo 9 dell'Atto di Stoccolma.

**Art. 3.**

Ai disegni o modelli industriali che formino oggetto di deposito internazionale ai sensi degli Atti internazionali di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia di disegni o modelli ornamentali in quanto compatibili con le disposizioni dell'Accordo di cui alla lettera a) dell'articolo 1.

**Art. 4.**

Il Governo è autorizzato ad emanare, nel termine di un anno dalla data di entrata in

**DISEGNO DI LEGGE****TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo de L'Aja del 28 novembre 1960, relativo al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, con Protocollo e Regolamento di esecuzione, e adesione all'Atto di Stoccolma del 14 luglio 1967 complementare dell'Accordo suddetto

**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo de L'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, riveduto a Londra il 2 giugno 1934 e a L'Aja il 28 novembre 1960, con Protocollo e Regolamento di esecuzione, e ad aderire all'Atto di Stoccolma del 14 luglio 1967 complementare all'Accordo suddetto.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data dagli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all'articolo 26 dell'Accordo de L'Aja e agli articoli 9 e 10 dell'Atto di Stoccolma.

**Art. 3.**

Ai disegni o modelli industriali che formino oggetto di deposito internazionale ai sensi degli Atti internazionali di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia di disegni o modelli ornamentali in quanto compatibili con le disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1.

**Art. 4.**

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, le norme necessarie per dare esecuzione agli Atti internazionali di cui all'articolo 1, secondo i principi e criteri direttivi seguenti:

1) il deposito internazionale, effettuato secondo la procedura stabilita dall'Accordo de L'Aja del 1960, produrrà effetti giuridici in Italia, anche se lo Stato d'origine dei modelli o disegni, secondo le norme di detto Accordo, è un altro Paese;

2) il deposito internazionale di modelli o disegni industriali, per i quali l'Italia è lo Stato d'origine, dovrà essere effettuato tramite l'Amministrazione italiana;

3) il deposito dovrà essere rinnovato ogni cinque anni, a decorrere dalla data di registrazione presso l'Ufficio internazionale. La durata massima del brevetto è di quindici anni;

4) la tassa sulle concessioni governative per gli atti amministrativi riguardanti i modelli o i disegni ornamentali sarà proporzionata alla durata dei brevetti, con una progressione analoga a quella dei brevetti per invenzioni industriali.

Con lo stesso decreto saranno stabiliti i compiti delle singole Amministrazioni per l'applicazione degli Atti internazionali, di cui all'articolo 1, e dettate le disposizioni di carattere procedurale, da coordinare con quello dei predetti Atti internazionali; in particolare, le disposizioni per la rinuncia totale o parziale agli effetti giuridici derivanti dal deposito internazionale.

#### Art. 5.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 10 milioni annui, si fa fronte per l'anno finanziario 1977 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

#### Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni annui, si fa fronte per l'anno 1978 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

*Identico.*